

in *Comunione*

n.5

ottobre - novembre 2020

Anno XXVI - CLXVI

Palazzo Arcivescovile, Via Beltrani, 9 ~ 76125 Trani ~ ccp n. 22559702
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in Legge del 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 - S1/BA

MENSILE DI ESPERIENZE STUDIO E INFORMAZIONE

DELL'ARCIDIOCESI DI TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE (Corato, Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli)

Contiene I.R.



“

SFORZIAMOCI
DI ESSERE
CHIESA POVERA

✠ mons. Leonardo D'Ascenzo

”

QUANDO INTRODURRE UNA CAUSA DI DICHIARAZIONE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

Informazioni utili per sacerdoti, operatori pastorali e fedeli

Il recente magistero pontificio e episcopale (nelle sue diverse e rispettive espressioni) ha maturato una consapevolezza fondamentale: all'accompagnamento e al discernimento pastorale delle situazioni familiari cosiddette "irregolari" appartiene anche il discernimento giudiziale, che il Sinodo prima e il Papa conseguentemente, non hanno proposto in alternativa, ma in complementarietà prioritaria a quel discernimento penitenziale e pastorale che il n. 86 della *Relatio finalis* affida ai parroci secondo le direttive dei Vescovi¹.

Tale aspetto viene ribadito sia nel capitolo VIII di AL, dove si afferma la necessità di centri di ascolto specializzati per «un particolare discernimento [...] per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati»,² sia in alcuni articoli della riforma del processo canonico (cfr. artt. 1-5 delle Regole Procedurali del *Mitis Iudex Dominus Iesus*), in cui viene sollecitato un maggior inserimento della prassi giudiziale nella dimensione pastorale mediante un servizio di indagine pre-giudiziale (ossia, che precede la fase giudiziaria propriamente detta) e affidata a soggetti preparati, scelti e nominati dall'Ordinario del luogo per esprimere maggiore vicinanza tra il Vescovo ed i tanti fedeli che vivono l'esperienza della separazione o momenti di crisi coniugale. Alla luce di tale necessità, in data 11 marzo 2016 con decreto arcivescovile in pari data, preceduto da una *Nota pastorale* di presentazione, l'allora Arcivescovo Giovan-

Battista Pichierri disponeva l'istituzione del *Servizio diocesano per l'accoglienza dei fedeli separati* (SDAFS), come struttura stabile diocesana nell'ambito del Tribunale ecclesiastico diocesano, che collabora con la Pastorale familiare della diocesi.

Il servizio diocesano, coordinato da un Responsabile e da persone (sacerdoti, laici) competenti in materia giuridico-canonica, in pastorale familiare e scienze umane, si pone come un *servizio-ponte* tra la pastorale dell'accompagnamento delle situazioni coniugali difficili e l'operato dei tribunali ecclesiastici.

Pertanto, l'organizzazione del Servizio diocesano, così come è stata pensata, in questi 4 anni di attività (in cui sono state compiute circa 300 consulenze), ha prodotto l'attivazione di una rinnovata pastorale giudiziaria, in cui l'afflato pastorale si sta sempre più integrando con la dimensione propriamente giuridica, al fine di donare sempre più fiducia e speranza a quei fedeli e a quelle coppie che vivono situazioni di difficoltà matrimoniali o vero e proprio fallimento coniugale.

Nello stesso tempo, non sono mancate domande e richieste di chiarimenti al SDAFS da parte dei sacerdoti e dei fedeli per comprendere come introdurre un eventuale causa di dichiarazione di nullità matrimoniale o, in caso contrario, come comportarsi alla luce delle ultime indicazioni magisteriali presenti in *Amoris laetitia*.

Pertanto, alla luce di queste richieste, in qualità di Responsabile del SDAFS,

propongo di seguito alcuni quesiti in cui vengono esposte diverse questioni al fine di offrire un adeguato servizio di informazione, di consiglio, di mediazione, di discernimento e di accompagnamento.

1. Come comprendere se si è davanti ad un fallimento o una nullità matrimoniale?

Appare importante precisare che non tutti i matrimoni falliti sono nulli. Inoltre, l'esperienza ci dice che la maggior parte dei matrimoni parte con i presupposti sufficienti, anche se spesso non ideali, e poi successivamente diversi di questi matrimoni vanno in crisi o incontro a separazioni per il sorgere di difficoltà durante la vita matrimoniale.

Pertanto, per comprendere se si è davanti ad un fallimento o ad una nullità matrimoniale sarà importante analizzare «il momento iniziale, sorgivo di un matrimonio; [...] il matrimonio cosiddetto *in fieri*, cioè il suo momento costitutivo, l'evento storico che è capitato quel giorno. Se in seguito sono avvenute altre circostanze, questo riguarda il buon andamento o meno del matrimonio, non più la sua eventuale nullità [benché a volte l'andamento del matrimonio conferma la sua nullità]. Non è che la Chiesa si disinteressa di ciò che si vive durante la vita coniugale; ma ciò viene preso in considerazione nella misura in cui può portare elementi di riscontro rispetto all'analisi delle condizioni iniziali. [Pertanto, sarà importante (*NdA*)] capire se i problemi

¹ M.J. ARROBA CONDE - C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità matrimoniale*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2017, 14.

² FRANCESCO PP., *Esortazione apostolica sull'amore nella famiglia Amoris laetitia*, n. 242, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2016, 210.

di una coppia sono nati prima o dopo le nozze, cioè se la radice dei problemi che hanno portato alla separazione è legata a certi fatti della vita coniugale o può essere ricondotta a qualche grave fattore precedente, cioè presente già al momento delle nozze. Se, per esempio, una coppia va in crisi dopo 20 anni dalle nozze perché c'è stato un tradimento o altro grave problema, ma la partenza è stata buona [gli sposi, al momento delle nozze, dividevano ed accettavano la Dottrina della Chiesa sul matrimonio, giungendovi con consapevolezza e liberamente] e la vita matrimoniale è stata sostanzialmente normale, allora non bisognerà illudere le persone circa la possibilità di avviare una causa di nullità. Se invece dietro alla causa contingente della separazione emerge qualcosa di grave relativo o presente già al momento delle nozze, allora si potrà consigliare quel coniuge di approfondire il suo caso con persone più specializzate, senza tuttavia esorbitare in affermazioni superficiali quali: "di sicuro il tuo matrimonio è nullo!"; infatti, sarà compito della successiva consulenza appurare meglio la situazione»³.

2. Quali sono i motivi per cui il matrimonio è nullo?

Cercando di spiegarlo in modo semplice, si può dire che perché un matrimonio sia valido deve essere celebrato nella Chiesa, tra le persone che non siano impediti dalle norme canoniche e inoltre che siano capaci di prestare il consenso. Pertanto, i motivi di nullità di un matrimonio possono riguardare tre ambiti: 1) la mancanza della forma canonica prescritta, 2) la presenza di impedimenti dirimenti non dispensabili o di fatto non dispensati, 3) un vizio del consenso. Pertanto, appare chiaro che, *circa la forma canonica*, per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni. Poi, *la presenza di un impedimento* in uno dei due contraenti al momento del consenso rende nullo il matrimonio (cfr. cann 1073-1094 - CIC), salvo dispensa dall'impedimento quando questa è possibile.

Gli impedimenti possono riguardare la capacità personale al matrimonio (età, impotenza, vincolo ancora sussistente, ordine sacro o voto solenne di castità, disparità di culto) oppure avere origine da un comportamento delittuoso (ratto, crimine) oppure sorgere da un vincolo familiare (legame di consanguineità, di affinità e di parentela legale). Infine, *circa il vizio del consenso* esso si verifica se chi si sposa: 1) non ha una volontà sufficientemente libera e consapevole perché soggetta a intimidazioni, costrizioni, gravata da incapacità psichica, obbligata da inganni, condizioni, da errori determinanti; 2) non ha la capacità di assumere e attuare gli obblighi essenziali del matrimonio; 3) esclude i principi fondamentali del matrimonio cioè: non vuole sposarsi per il bene reciproco; non ritiene il matrimonio indissolubile, aperto alla vita ne tanto meno intende essere fedele al coniuge.

3. Quali sono i passi che si devono compiere?

Principalmente i passi da compiere per un eventuale processo di dichiarazione di nullità matrimoniale sono:

1° Rivolgersi al parroco, sacerdote, operatore di pastorale familiare più prossimo o al servizio giuridico-pastorale diocesano⁴ per esporre la propria situazione e iniziare un percorso di informazione circa il senso dei processi di dichiarazione di nullità e compiere un discernimento sulla possibilità di poterlo fare.

2° Rivolgersi ad un Patrono stabile, Avvocato rotale o scegliere un Avvocato di fiducia che sia abilitato per patrocinare nei Tribunali ecclesiastici: egli potrà aiutare il fedele interessato a presentare la richiesta di nullità davanti al Tribunale competente, indicando il/i capo/i per i quali si richiede la dichiarazione di nullità e proporre le prove.

3° Collaborare con il Tribunale durante il percorso processuale, rendendo la propria deposizione, sottoponendosi ad un'eventuale perizia psicologica o psichiatrica.

4° Aspettare che, dopo lo studio della causa, ci sia la sentenza e rispettarla se si è d'accordo con l'esito o presentare

ricorso davanti al Tribunale di appello nel caso di ragionevole disaccordo con la decisione giudiziale.

Con la riforma dei processi realizzata da papa Francesco, non è più necessaria la seconda sentenza affermativa per dichiarare la nullità. Pertanto, una volta ottenuta la sentenza di nullità in prima istanza, se nessuna delle parti in causa né il difensore del vincolo si appella, la sentenza – trascorsi i termini di legge (15 gg.) – diviene esecutiva.

4. In qualunque tribunale si può intraprendere un processo di nullità di matrimonio?

Con la riforma del processo introdotta da Papa Francesco si è reso più agile l'iter processuale per presentare il libello e dare inizio all'istruzione dello stesso. Pertanto la riforma stabilisce le seguenti possibilità per determinare il Tribunale competente per giudicare una causa di nullità: 1° il Tribunale del luogo ove si celebrò il matrimonio; 2° il Tribunale del luogo in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi domicilio; 3° il Tribunale del luogo in cui si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

5. Che cos'è un processo di nullità matrimoniale?

Si tratta di un processo mediante il quale, dopo un'accurata indagine, si accerta se nel caso ci sia stato il dono irrevocabile del dono tra l'uomo e la donna nel momento del consenso espresso il giorno delle nozze, in quanto potrebbe verificarsi che si celebri in maniera invalida il Sacramento del matrimonio. Pertanto, il processo di nullità è uno strumento al servizio della verità sul matrimonio, con il proposito di servire la coscienza e lo spirito dei coniugi e riconciliare le persone verso la piena partecipazione alla comunione ecclesiale. Infine, appare utile precisare che con questo strumento giuridico la Chiesa non scioglie il matrimonio, ma si limita unicamente a constatare e a dichiarare che il consenso espresso da uno dei due nubendi (o da entrambi), per motivi fondati e provati, non è stato efficace e quel vincolo matrimoniale non è mai sorto, era soltanto apparente.

³ E. ZANETTI, «Quando e come consigliare l'avvio di una causa di nullità matrimoniale?», in *Quaderni della Segreteria Generale CEI* 13 (2009), 36; 52.

⁴ Nella nostra diocesi tale servizio è compiuto da un'equipe di sacerdoti e laici che previo appuntamento con il Responsabile, don Emanuele Tupputi, si rendono disponibili per ascoltare ogni fedele che lo richiedesse. Per ulteriori informazioni si può chiamare al seguente numero telefonico (attivo solo il giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12): 0883 494230. Oppure scrivere una mail al seguente indirizzo (specificando i propri dati anagrafici e un recapito telefonico): tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it

6. Perché è necessario mettersi in contatto con l'altro coniuge?

La collaborazione dell'altro coniuge è importante per una corretta e completa ricostruzione dei fatti e potrebbe agevolare il percorso processuale e abbreviare i tempi per giungere alla relativa decisione.

7. C'è bisogno di testimoni? Chi può essere testimone? Quanti ne occorrono?

Nello studio dei possibili motivi di nullità c'è bisogno della dichiarazione dei testimoni che conoscono la storia delle parti, in modo particolare di quanto successo prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Questi testimoni sono, normalmente, familiari vicini e/o amici degli sposi, soprattutto quelli del periodo del fidanzamento. Normalmente occorre un numero congruo (4-5) di testimoni che conoscono la vicenda delle parti prima delle nozze.

8. È necessario nominare un avvocato?

La legge canonica non obbliga le parti ad essere assistite da un avvocato nel processo di nullità matrimoniale. Quindi si può partecipare al processo senza la necessità di rilasciare un mandato ad un avvocato. Ma poiché i processi di nullità matrimoniale per lo più vertono su situazioni complesse, che vanno studiate con cura e seguite con una certa competenza, nel rispetto della normativa è auspicabile scegliere un avvocato esperto in diritto canonico e iscritto all'albo degli Avvocati del Tribunale ecclesiastico. Si tenga presente che

il farsi assistere da un avvocato significa dargli l'incarico scritto (mandato procuratorio) affinché studi il caso (consulenza), prepari la domanda (libello), raccolga i documenti necessari e li presenti in tribunale; poi segua la pratica prendendo le iniziative processuali che ritiene più opportune; e infine che difenda le ragioni del proprio assistito.

9. Che cos'è il *processus brevior* davanti al Vescovo?

È una nuova modalità del processo, accanto a quello ordinario, introdotta da Papa Francesco con il m.p. MIDI, per quei casi in cui la nullità del matrimonio è particolarmente evidente. Questo procedimento, di natura straordinaria o eccezionale, ha come giudice il Vescovo diocesano, assistito da un istruttore, a cui è affidata la conduzione dell'istruttoria, e da un assessore. Questa forma di processo può essere richiesta se si verificano due condizioni: 1° che la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° che la nullità sia manifesta, ovvero ricorrano circostanze di fatti e persone che non richiedano un'inchiesta o una istruzione più accurata, quale quella che si svolge nel rito ordinario.

10. Quanto potrebbe costare una dichiarazione di nullità matrimoniale?

Innanzitutto va detto in modo chiaro che il procedimento è del tutto gratuito per coloro che hanno un reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro; diversamente è prevista una contribuzione stabilita dal

la Normativa CEI del 3 Dicembre 2019: 1. *un contributo per i costi della causa* di € 525, per la parte attrice; di € 262,50 per la parte convenuta qualora si costituisca in giudizio con un proprio avvocato; 2. *onorario per l'avvocato* compreso tra un minimo di Euro 1.600 e un massimo di Euro 3.000, comprensivi delle spese generali, ai quali devono aggiungersi gli oneri di legge (IVA e cassa previdenziale), se dovuti. Vi sono comprese tutte le attività inerenti di consulenza e di studio; introduzione della causa; istruttoria fino al decreto di conclusione; dibattimento e provvedimenti conclusivi. Spetta al Giudice ecclesiastico approvare l'onorario richiesto dal patrono, nonché eventuali ulteriori spese vive non preventivate all'inizio della causa.

Per il *processo più breve*, l'agevole individuazione di argomenti particolarmente evidenti che rendono manifesta la nullità può costituire un criterio per l'ordinaria applicazione della metà degli importi delle tariffe di cui sopra. Solo nel caso di un secondo grado di giudizio è previsto un onorario per l'avvocato compreso tra un minimo di € 650 e un massimo di € 1.300, ai quali devono aggiungersi gli oneri di legge (IVA e cassa previdenziale), se dovuti.

11. Cosa fare qualora non ci siano gli elementi utili per poter intraprendere un processo di nullità matrimoniale?

Qualora non ci fossero le condizioni per intraprendere un *iter* processuale, il fedele o la coppia divorziata-risposata sarà invitata a continuare un percorso di discernimento personale e pastorale e di integrazione nella vita cristiana, secondo uno stile di misericordia e reciproco perdono come richiesto dalla norma evangelica. In questo percorso il fedele sarà aiutato da un sacerdote, dal proprio parroco o da un'équipe della pastorale diocesana. Nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, un'équipe della pastorale familiare offre un percorso specifico di accompagnamento, discernimento ed integrazione per quanti vivono la condizione di separato e/o separato/divorziato, divorziato risposato aiutandoli, mediante un cammino umano e di fede, a compiere una riconciliazione interna (ed esterna, qualora sia possibile) con tutto ciò che è stato vissuto, con tutte le persone coinvolte e con le situazioni irrisolte.

Don Emanuele Tupputi

